

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

(Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte, Canischio e Valperga)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 4 DEL 01/03/2016

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Cuorné per la gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, catasto e protezione civile.

L'anno **duemilasedici**, addì **uno** del mese di **marzo** alle **ore ventuno e minuti quindici** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Prascorsano.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta dal Presidente in carica **ROLANDO PERINO Piero**, i Consiglieri dell'Unione.

All'appello, per il presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROLANDO PERINO Piero	Consigliere	Sì
REGIS Cristian	Consigliere	Sì
PIANASSO Mauro	Consigliere	Sì
FRANCISCA Gabriele	Consigliere	Sì
ROLANDO Adriano Marcello	Consigliere	Sì
CRESTO Antonio	Consigliere	Sì
RIVA Angelo	Consigliere	Sì
ARCESTO Walter Giovanni	Consigliere	Sì
ROTER Vittorina	Consigliere	Sì
VACCANI Fabrizio	Consigliere	Sì
ROSA CARDINAL Riccardo Giuseppe	Consigliere	Sì
GALLI Giulia	Consigliere	Sì
GIOLITTO Gian Piero	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta la **Dr.ssa Gaetana DEL SORDO**, Segretario dell'Unione Montana della Val Gallenca. Il Presidente dell'Unione **ROLANDO PERINO Piero**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

DELIBERA del CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 4 DEL 01/03/2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Cuorné per la gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, catasto e protezione civile.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente illustrativa della convenzione in parola;

Premesso che la Regione Piemonte, nell'ambito della propria attività, sia legislativa che di pianificazione e programmazione, disciplina la riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari, tendendo alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio regionale;

Visti:

- l'art. 44 – comma 2 - della Costituzione che riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;

- la L.R. 28.09.2012 n° 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” che disciplina le forme di gestione associata ed il superamento delle Comunità Montane;

- la L.R. 14.03.2014 n° 3 “Legge sulla montagna” che attribuisce all'unione montana le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione dei disposti dell'art. 44 – comma 2 – della Costituzione e della normativa in favore dei comuni montani, nonché le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione delle specificità delle zone montane, sono da esercitarsi in forma associata oltre che le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane;

- la D.G.R. 23.06.2015 n° 40-1626 ad oggetto “L.R. 3/2014 (articoli 3, comma 2, lettera c), 4, 10 e 11). Ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle comunità montane. Conferimento alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane. Determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e delle relative modalità di esercizio”;

Premesso:

- che la Comunità Montana Alto Canavese, ricomprensente il territorio dei Comuni di Cuorné, Canischio, Pertusio, Prascorsano, San Colombano Belmonte e Valperga, Forno C.se, Levone, Pratiglione, Rivara e Rocca C.se, risulta allo stato in gestione commissariale;

- che i Comuni di Canischio, Pertusio, Prascorsano e San Colombano Belmonte hanno costituito l'Unione Montana della Val Gallenca cui ha aderito successivamente il Comune di Valperga;

- che i Comuni di Forno C.se, Levone, Pratiglione, Rivara e Rocca C.se hanno costituito l'Unione Montana Alto Canavese;

Considerato che:

- l'art. 4 – commi 1 e 2 - della L.R. 3/2014 e s.m.i. recita:

“Ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane sono conferite le funzioni previste dall’articolo 3, comma 2, lettera c)”;

“I comuni di cui al comma 1 esercitano le funzioni individuate dalla stessa norma in convenzione con un’unione montana”;

- la D.G.R. 23.06.2015 n° 40-1626 dispone:

lett. j) di stabilire, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3/2014, l’obbligo per le unioni montane il cui territorio non corrisponda, almeno, all’ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31.12.2007, di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi dell’art. 3 - comma 2 – lett. c) della L.R. 3/2014 in convenzione con altra unione montana appartenente al medesimo ambito territoriale, se esistente;

lett. k) di stabilire altresì l’obbligo, per i comuni montani o parzialmente montani non inclusi in unioni montane, di stipulare la convenzione di cui all’art. 4 della L.R. 3/2014 con un’unione montana presente nell’ambito territoriale della comunità montana esistente al 31.12.2007 di relativa appartenenza, ovvero, in caso di impossibilità, con altra unione montana confinante;

lett. l) di mantenere transitoriamente in capo alle comunità montane le funzioni amministrative la cui allocazione a diversi livelli istituzionali è attualmente in discussione nell’ambito dei lavori preliminari al disegno di legge regionale attuativo della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;

Considerata la contiguità e l’omogeneità territoriale fra il Comune di Cuornè ed i Comuni di Canischio, Pertusio, Prascorsano, San Colombano Belmonte e Valperga facenti parte dell’Unione Montana della Val Gallena;

Visto lo Statuto dell’Unione Montana della Val Gallena, come modificato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 4 del 06.10.2015, il quale:

- all’art. 1 – comma 4 – prevede l’esercizio, da parte dell’Unione sopra citata, delle funzioni fondamentali ex art. 14 – commi 27 e 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite dalla L.R. 3/2014 in attuazione dell’art. 44 – comma 2 – e dell’art. 117 della Costituzione e della normativa in favore dei Comuni Montani;

- all’art. 4 – comma 6 – prevede la possibilità di esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- all’art. 4 – comma 7 – precisa che la convenzione di cui al precedente comma 6, da sottoscrivere formalmente, deve prevedere:

a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;

b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra enti;

c) le modalità concernenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- all’art. 4 – comma - precisa altresì che la convenzione tra l’Unione e Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione da parte del Consiglio dell’Unione.

Vista la nota prot. n.18206 del 4.12.2015 – acquisita in data 17.12.2015 prot. 2663, con la quale il Comune di Cuorigné ha trasmesso la deliberazione n. 42 del 30.11.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per l'esercizio in forma associata con l'Unione Montana della Val Gallenca delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, nonché quelle in materia di catasto e protezione civile, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerata la contiguità e l'omogeneità territoriale fra il Comune di Cuorigné ed i Comuni di Canischio, Pertusio, Prascorsano, San Colombano Belmonte e Valperga facenti parte dell'Unione Montana della Val Gallenca;

Ravvisata l'opportunità di svolgere in forma associata con il Comune di Cuorigné le funzioni sopra indicate;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di gestione in forma associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, nonché di quelle in materia di catasto e protezione civile;

Ritenuto approvare il suddetto schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., tra l'Unione Montana della Val Gallenca ed il Comune di Cuorigné ;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, allegati al presente atto;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 13 Voti contrari n. 0 ;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione tra l'Unione Montana della Val Gallenca ed il Comune di Cuorigné per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, catasto e protezione civile, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che:
 - con successivi provvedimenti di carattere gestionale sarà data attuazione alla presente deliberazione;
 - il Presidente dell'Unione Montana della Val Gallenca – Legale Rappresentante dell'Ente interverrà nella sottoscrizione della convenzione;
4. di comunicare la presente deliberazione al Comune di Cuorigné ed alla Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, il Consiglio dell'Unione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione
(F.to ROLANDO PERINO Piero)

Il Segretario dell'Unione
(F.to Dr. Gaetana DEL SORDO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267; Art. 32 comma 1 L. 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Prascorsano nell'apposito link ALBO PRETORIO (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 30.03.2016, come previsto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Prascorsano, li 30.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(F.to BUFFO Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in formato digitale.

Prascorsano, li 30/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to BUFFO Roberta